

L'ORGANISMO PARITETICO PER L'INNOVAZIONE

VISTO il D.lgs. n. 165/2001 recante norme generali sul lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il CCNL Comparto Funzioni Centrali del triennio 2019 - 2021, e in particolare l'art. 6, comma 3, lett. d), secondo cui l'Organismo Paritetico per l'Innovazione adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento;

VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 612 del 24 dicembre 2022, con il quale è stato costituito l'Organismo Paritetico per l'Innovazione presso l'Avvocatura dello Stato,

adotta il seguente regolamento

Regolamento di funzionamento dell'Organismo Paritetico per l'Innovazione dell'Avvocatura dello Stato

Art.1

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell'Organismo Paritetico per l'Innovazione (di seguito OPI) costituito ai sensi dell'art. 6 del CCNL Comparto Funzioni Centrali, triennio 2019 - 2021.

Art. 2

Sede

1. L'OPI ha sede presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

Art. 3

Presidente

1. Il Presidente:

a) rappresenta l'OPI, convoca e presiede le riunioni, stabilisce l'ordine del giorno anche sulla base delle richieste e delle indicazioni dei componenti, coordina i lavori;

- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte;
- c) assicura i rapporti con l'Amministrazione, garantendo l'informazione circa le iniziative attuate;
- d) assegna ad un componente le funzioni di Segretario, qualora ritenuto opportuno;
- e) cura la redazione del verbale delle riunioni.

Art. 4

Convocazione

1. L'OPI si riunisce di regola, in convocazione ordinaria, almeno due volte all'anno.
2. L'OPI viene convocato, in via straordinaria, ogni qualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei componenti, per l'espletamento di attività urgenti o per particolari iniziative in cui l'OPI sia coinvolto.
3. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, viene effettuata via e-mail almeno 5 giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione, salvi i casi di urgenza.

Art. 5

Svolgimento delle riunioni e deliberazioni

1. Le riunioni si svolgono durante l'orario di lavoro, in presenza, in videoconferenza, o in modalità mista.
2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza, per l'intero svolgimento delle stesse, della metà più uno dei componenti.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti espressi dai presenti.
4. L'OPI può invitare alle riunioni rappresentanti dell'Amministrazione o sindacali, ovvero esperti nell'ambito delle materie oggetto di discussione.

Art. 6

Verbale

1. La verbalizzazione delle riunioni avviene in forma sintetica.
2. Il verbale contiene l'indicazione dei presenti, gli argomenti trattati, le decisioni assunte.

3. Il verbale viene trasmesso, per e-mail, ai componenti dell'organismo, i quali possono far pervenire eventuali osservazioni entro cinque giorni dalla ricezione; in mancanza di osservazioni, il verbale si intende approvato.

4. In caso di modifiche conseguenti alle osservazioni formulate, il verbale viene nuovamente trasmesso, per e-mail, ai componenti. Qualora entro i successivi 5 giorni non vengano formulate osservazioni alle modifiche, il verbale si intende approvato. In caso di osservazioni, il verbale viene sottoposto all'approvazione da parte dell'organismo nella seduta successiva.

Art. 7

Gruppi di lavoro

1. Nello svolgimento delle sue attività l'OPI può costituire gruppi interni di lavoro, che possono riunirsi senza formalità operativa ogni volta che lo ritengano opportuno e avvalersi di esperti esterni ed interni all'Amministrazione.

Art. 8

Trattamento dei dati personali - Obbligo di riservatezza

1. Le informazioni ed i documenti assunti dall'OPI nel corso dei suoi lavori sono utilizzati nel rispetto e ai sensi della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali, per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, la libera circolazione di tali dati (GDPR), il D.lgs. n. 196/2003, nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante.

Art. 9

Validità e modifiche del Regolamento di funzionamento

1. Il Regolamento di funzionamento dell'OPI e le sue successive modificazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti.